
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) – Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Licenziamento illegittimo, sentenza di condanna: sì al procedimento monitorio se per la determinazione dell'importo sono necessari elementi estranei al giudizio

Con riferimento alla sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di un determinato numero di mensilità di retribuzione ovvero di quanto dovuto al lavoratore a seguito del riconoscimento dell'illegittimità del licenziamento, se per la determinazione dell'importo sono necessari elementi estranei al giudizio concluso e non predeterminati per legge, il creditore può legittimamente fare ricorso al procedimento monitorio, nel cui ambito la sentenza è utilizzabile come atto scritto, dimostrativo dell'esistenza del credito fatto valere, il cui ammontare può essere provato con altri e diversi documenti; non può, invece, attivare l'esecuzione.

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 1.8.2014, n. 17537

...omissis...

1. - Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 474 c.p.c., per non avere la sentenza impugnata considerato la nullità del precetto opposto, in quanto promosso in virtù di un asserito titolo che non conteneva alcun elemento utile ai fini di una precisa e certa quantificazione del credito vantato.

1.1- Il motivo è fondato ed assorbe l'intero ricorso. Deve infatti rilevarsi come sia pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che la sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di quanto dovuto al lavoratore a seguito dell'accertamento della illegittimità della risoluzione datoriale del rapporto di lavoro costituisce valido titolo esecutivo che non richiede ulteriori interventi del giudice diretti alla esatta quantificazione del credito, sicché la reintegrazione e la condanna al pagamento di un determinato numero di mensilità oppure delle retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto non può chiedere in separato giudizio che tale condanna sia espressa in termini monetari più precisi. In tal caso, ad integrare il requisito della liquidità, richiamato nell'art. 474 cod. proc. civ., è infatti sufficiente che alla determinazione del credito possa pervenirsi per mezzo di un mero calcolo aritmetico sulla base di elementi certi e positivi contenuti tutti nel titolo fatto valere, i quali sono da identificare nei dati che, pur se non menzionati in sentenza, sono stati assunti dal giudice come certi e oggettivamente già determinati, anche nel loro assetto quantitativo, perché così presupposti dalle parti e pertanto acquisiti al processo, e non da elementi esterni ancorché presenti nel processo che ha condotto alla sentenza di condanna, in conformità con i principi che regolano il processo esecutivo (Cass. n. 9693/09, Cass. n. 10164/10, Cass. n. 22427/04). Più in particolare questa Corte ha chiarito (Cass. ord. 5.2.11 n. 2816) che la sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di un determinato numero di mensilità di retribuzione ovvero di quanto dovuto al lavoratore a seguito del riconoscimento dell'illegittimità del licenziamento costituisce valido titolo esecutivo per la realizzazione del credito anche quando, nonostante l'omessa indicazione del preciso ammontare complessivo della somma oggetto dell'obbligazione, la somma stessa sia quantificabile per mezzo di un mero calcolo matematico, sempreché, dovendo il titolo esecutivo essere determinato e delimitato, in relazione all'esigenza di certezza e liquidità del diritto che ne costituisce l'oggetto, i dati per acquisire tale necessaria certezza possano essere tratti dal contenuto del titolo medesimo e non da elementi esterni, non desumibili da esso, ancorché presenti nel processo che ha condotto alla sentenza di condanna, in conformità con i principi che regolano il processo esecutivo. Ne consegue che, se per la determinazione dell'importo sono necessari elementi estranei al giudizio concluso e non predeterminati per legge, il creditore può legittimamente fare ricorso al procedimento monitorio, nel cui ambito la sentenza è utilizzabile come atto scritto, dimostrativo dell'esistenza del credito fatto valere, il cui ammontare può essere provato con altri e diversi documenti, ma non può, invece, attivare l'esecuzione.

Ciò premesso occorre rimarcare che nella specie, non può dubitarsi che dal titolo esecutivo non poteva evincersi, neppure attraverso un calcolo aritmetico, l'entità della somma oggetto di condanna, non essendo certamente a tal fine sufficiente la telegrafica affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui "il credito era liquido perché determinabile

in base alla semplice lettura della buste paga del lavoratore, al momento del licenziamento", che non contiene alcun accertamento della circostanza, rinviando piuttosto alle buste paga del dipendente al momento del licenziamento, e dunque ad elementi di fatto estranei al titolo esecutivo.

2. - Il motivo va dunque accolto, restando assorbiti i restanti.

La sentenza impugnata deve dunque cassarsi e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa viene decisa nel merito direttamente da questa Corte, con l'accoglimento dell'opposizione al precetto proposta dalla xxxxx

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

p.q.m.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione al precetto proposta dalla xxxCondanna lo xxxxxx al pagamento delle spese del giudizio dinanzi al Tribunale, che liquida in complessivi Euro 1.420,00 per compensi oltre Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge, ed alle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 100,00 per esborsi, Euro 2.600,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 aprile 2014.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2014.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice

La Nuova Procedura Civile